COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE

31.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO LA MALFA**

INDICE

PAG.

Missione:

LA MALFA GIORGIO, *Presidente* 3

Sull'ordine dei lavori:

LA MALFA GIORGIO, *Presidente* 3

FIORET MARIO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo (2992) 3

LA MALFA GIORGIO, *Presidente* 3, 6, 7

FIORET MARIO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 6, 7

PORTATADINO COSTANTE, *Relatore* 3, 6

RAUTI GIUSEPPE 6

SANLORENZO BERNARDO 6

Disegno di legge (Seguito della discussione ed approvazione):

Partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della International finance corporation (IFC) (3052) 8

LA MALFA GIORGIO, *Presidente* . . . 8, 9, 10

CANULLO LEO 8

FIORET MARIO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 10

RAUTI GIUSEPPE 8, 10

SANLORENZO BERNARDO 10

SPINI VALDO, *Relatore* 8, 9, 10

PAG.

Disegno di legge (Discussione ed approvazione):

Modifiche alla legge 8 maggio 1985, n. 205, ed alle relative norme regolamentari di esecuzione, in materia di prime elezioni dei comitati della emigrazione italiana (3669) 12

LA MALFA GIORGIO, *Presidente* . . . 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20

FERRARI MARTE 17

FIORET MARIO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 16, 19, 20

GIADRESCO GIOVANNI 15, 19

PUJIA CARMELO, *Relatore* 12, 15, 16

TREMAGLIA PIERANTONIO MIRKO . . 13, 14, 16, 17

Votazioni segrete:

LA MALFA GIORGIO, *Presidente* . . . 7, 11, 22

La seduta comincia alle 9,15.

LEO CANULLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Gilberto Bonalumi è in missione per incarico del suo ufficio.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta di questa mattina sarà possibile discutere soltanto a proposito dei disegni di legge nn. 2992 e 3052, in quanto la Commissione bilancio non ci ha ancora fatto pervenire il prescritto parere sul disegno di legge n. 2345 e la Commissione affari costituzionali esprimerà soltanto nel corso della mattinata il parere sul disegno di legge n. 3669.

MARIO FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Nella mia qualità di rappresentante del Governo sollecito la rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento, sul quale ribadisco ancora una volta il forte interesse del Governo allo svolgimento delle elezioni dei Coemit entro l'autunno.

PRESIDENTE. Ricordo che la Commissione esteri si era già pronunciata favorevolmente al provvedimento e che soltanto la mancanza del parere della Commissione affari costituzionali ne sta impedendo la conclusione.

Seguito della discussione del disegno di legge: Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo (2992).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo ».

Ricordo che in una precedente seduta la Commissione aveva richiesto al Governo di fornire una serie di dati relativi sia a questo provvedimento sia al disegno di legge n. 3052, che riguardano entrambi la partecipazione italiana ad organismi internazionali.

A seguito di tale richiesta il ministro Goria ha esposto alla Commissione la situazione dei contributi italiani a tali organismi; ritengo pertanto che ora siamo in condizione di proseguire nell'esame del provvedimento.

L'onorevole Portatadino ha facoltà di svolgere la relazione.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore.* La partecipazione finanziaria al capitale di banche e fondi internazionali costituisce un capitolo importante della cooperazione allo sviluppo svolta dal nostro paese, e ciò non solo sotto il profilo finanziario, ma anche sotto quello politico e strategico dato che essa rappresenta un fattore rilevante di saldatura e di complementarietà tra l'azione di cooperazione svolta sul piano bilaterale e su quello multilaterale.

Nel quadriennio 1981-1984 infatti tale partecipazione ha assorbito in termini di stanziamenti circa il 40 per cento dell'intera cooperazione multilaterale, con un volume di risorse pari complessivamente a 1.173 miliardi di lire, superiore, ad esempio, a quello devoluto nello stesso

arco di tempo alla CEE (1.105 miliardi) come sostegno alle sue attività di aiuto allo sviluppo.

Nel panorama generale della politica di partecipazione finanziaria al capitale delle banche e dei fondi internazionali, appare utile distinguere due livelli di intervento. Il primo è quello rivolto alle istituzioni a vocazione universale, tra le quali assume particolare importanza il gruppo della Banca mondiale, costituito da tre distinti organismi quali la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (che provvede essenzialmente alla concessione di prestiti a tassi di mercato per investimenti produttivi nei paesi del terzo mondo, al coordinamento degli aiuti dei paesi donatori ai singoli paesi in via di sviluppo mediante il cofinanziamento di progetti di sviluppo, nonché alla formazione professione di personale degli stessi paesi in via di sviluppo), l'Agenzia internazionale per lo sviluppo (che opera con interventi nei paesi che dispongono di livelli di reddito meno elevati mediante la concessione di prestiti a condizioni particolarmente agevolate) e l'Istituto finanziario internazionale (che si occupa prevalentemente del finanziamento di progetti agricoli). Il secondo livello è quello relativo alle istituzioni a carattere regionale, la cui attività è volta in particolare a sostenere finanziariamente i piani di sviluppo dei paesi delle rispettive aree di competenza, mediante la erogazione di crediti a tassi agevolati per singoli progetti o la ricerca per essi di finanziamenti sul mercato dei capitali, in un'ottica di promozione della progressiva integrazione fra le singole economie dell'area.

In quest'ambito l'Italia partecipa al capitale della Banca asiatica di sviluppo, della Banca interamericana di sviluppo e della Banca africana di sviluppo, banche queste che operano con finalità e modalità sostanzialmente analoghe a quelle della BIRS, nonché a quello dei fondi speciali costituiti all'interno delle stesse banche per garantire un sostegno finanziario a quei paesi in via di sviluppo che per la propria posizione geografica particolarmente sfavorita, ma soprattutto per il persistere di situazioni economiche di particolare disagio, hanno visto aggravate le proprie difficoltà e, conseguentemente, ridotto il proprio reddito.

A differenza di quanto si verifica per le banche, che concedono prestiti a tassi sostanzialmente di mercato, i fondi regionali di sviluppo, il cui capitale è costituito esclusivamente dai conferimenti dei paesi membri, eroga finanziamenti a condizioni di estremo favore destinati prioritariamente ai paesi a più basso livello di reddito e quindi meno solubili sul piano finanziario.

Nel quadro della partecipazione al capitale di istituzioni finanziarie internazionali a vocazione regionale, l'Italia ha in questi ultimi anni attribuito una marcata priorità ai fondi di sviluppo, come testimonia l'entità delle somme trasferite a tali istituzioni nel quadriennio 1981-1984 (pari rispettivamente a 277,4 miliardi di lire, contro i 76,9 devoluti alle banche) in virtù di una loro maggiore attenzione alle difficili condizioni finanziarie in cui versano i paesi in via di sviluppo delle rispettive aree di competenza, che si risolve nelle già citate condizioni di estremo favore praticate nell'erogazione di finanziamenti per singoli programmi di sviluppo. A ciò si aggiunge poi una diversa destinazione settoriale delle risorse finanziarie disponibili che più marcatamente nel caso dei fondi privilegia interventi destinati a settori da noi considerati prioritari e fra questi, in primo luogo, quello agricolo nell'ottica di promuovere l'autosufficienza alimentare dei paesi beneficiari. Questo mi sembra di dover sottolineare in modo particolare in coerenza con l'impostazione che intendevamo dare alla cooperazione svolta direttamente sotto il profilo bilaterale.

Fra i fondi regionali cui partecipa finanziariamente, l'Italia ha finora devoluto maggiori risorse (141,3 miliardi di lire nel quadriennio 1981-1984) al Fondo africano di sviluppo, in linea con la scelta di privilegiare, quale principale area di intervento, l'Africa, continente in cui più macroscopici sono gli effetti del sottosviluppo, come testimonia l'alta concentra-

zione di paesi meno avanzati in esso presenti. In questa stessa strategia si inquadra ad esempio il ruolo propulsivo e il sostegno dato dal nostro paese alla creazione del Fondo speciale per l'Africa. Si ricorderà in proposito l'origine di questo fondo che risale al deludente andamento del negoziato per la settima ricostituzione delle risorse dell'IDA, negoziato che si è concluso con un accordo in base al quale è stata conferita all'associazione stessa una ricostituzione (9 miliardi di dollari) sensibilmente inferiore a quella ritenuta necessaria dalla Banca mondiale (12 miliardi di dollari) per consentire all'IDA un'appropriata prosecuzione delle sue attività. Fu proprio in considerazione di questa conclusione e dell'aggravamento della situazione dei paesi dell'Africa subsahariana che un gruppo di paesi, in particolare il nostro e la Francia, concordarono di convogliare i maggiori contributi che essi sarebbero stati disposti a versare all'IDA nel precitato fondo speciale. Destinato a coprire il triennio 1985-1987, tale fondo ha una dotazione complessiva di 2 mila miliardi di lire, di cui 300 sottoscritti dal nostro paese, da impiegare per sostenere finanziariamente i piani di sviluppo e di riconversione dei paesi della regione mediante la concessione di prestiti a condizioni particolarmente favorevoli per interventi destinati prioritariamente al settore agroalimentare.

Il particolare rilievo attribuito dall'Italia, nell'ambito della partecipazione al capitale delle istituzioni finanziarie internazionali impegnate nel settore della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, al Fondo africano di sviluppo si inquadra dunque nelle linee direttive che guidano la nostra attività di aiuto allo sviluppo. Costituito nel 1972 nell'ambito della Banca africana di sviluppo, il fondo indirizza la sua azione verso i paesi più poveri, con una ripartizione - credo che questo passaggio possa interessare a molti di voi - delle risorse disponibili basata sul reddito annuo *pro capite* dei paesi beneficiari.

Di tali risorse nel triennio 1982-1984 hanno beneficiato soprattutto la Tunisia, che ha ottenuto prestiti per un valore di 115,9 milioni di dollari, l'Egitto con 82,2 milioni e lo Zambia con 66,8 milioni.

Per la quarta ricostituzione, alla quale l'Italia contribuirà con 300 miliardi di lire, è previsto comunque un aggiornamento dei criteri di ripartizione dei fondi disponibili, in base al quale il 90 per cento dei prestiti andrà ai paesi in via di sviluppo con reddito non superiore ai 510 dollari, mentre il restante 10 per cento circa a quelli con reddito compreso fra i 510 e i 990 dollari.

Restano invece confermate le condizioni a cui essi vengono concessi e cioè un tasso di interesse praticamente nullo (con una semplice commissione dello 0,75 per cento) ed una durata temporale di 50 anni di cui 10 di grazia. Sempre fra il 1982 e il 1984 gli interventi finanziati dal fondo hanno privilegiato il settore agricolo (con il 40 per cento delle somme erogate), il settore dei trasporti (con il 25,6 per cento), quello delle infrastrutture (con il 17,8 per cento) ed il settore sanitario (con il 15,4 per cento).

Per ciò che riguarda la terza ricostituzione, l'Italia si è situata, con i 131,6 miliardi di lire conferiti, al sesto posto fra i 25 paesi aderenti al fondo con una quota di partecipazione pari al 6,19 per cento del totale, mentre è risultata al terzo posto (dopo la Francia e la Germania), se si guarda al rapporto tra l'entità complessiva dei versamenti effettuati ed il volume delle commesse ricevute da imprese italiane per la fornitura di beni e servizi ai paesi in via di sviluppo nell'ambito dei programmi finanziati dal fondo stesso.

Fra le principali novità introdotte all'atto della quarta ricostituzione, che coprirà il triennio 1985-1987, si segnalano - oltre ai già citati criteri di ripartizione geografica - una più marcata priorità attribuita nell'ambito del settore agricolo agli interventi volti a promuovere l'autosufficienza alimentare (che beneficeranno del 60 per cento delle somme stanziate per i progetti destinati all'agricoltura) e la creazione di un Conto di assistenza tecnica, rivolto specificamente a finanziare non solo programmi di assistenza tec-

nica, ma anche iniziative di formazione di personale locale e studi di fattibilità per l'individuazione di interventi finanziabili con le risorse del Fondo. In questa prospettiva e presentando un emendamento sostitutivo dell'articolo 3 per adempiere alle condizioni poste dalla Commissione bilancio in ordine all'approvazione della copertura, sollecito l'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BERNARDO SANLORENZO. Il tempo che è trascorso da quando abbiamo discusso per la prima volta questo provvedimento è stato utilmente impiegato per fornire dati ed elementi di valutazione; debbo però rilevare che nella relazione dell'onorevole Portatadino è mancata la questione centrale della politica di cooperazione, e cioè notizie precise sul modo in cui le ingenti cifre stanziate sono state spese.

Il relatore ci ha infatti fornito percentuali sulla ripartizione dei fondi e dati sui criteri ai quali si deve ispirare la loro gestione, ma in concreto non ci ha detto quale sarà l'esito dell'utilizzazione di tali risorse.

Desidereremmo pertanto che il Governo fornisse al Parlamento elementi tali da metterci in condizione di valutare i risultati effettivamente conseguiti con la gestione di questi fondi. Ritengo infatti che dovrebbe essere principio ispiratore di qualsiasi legge la conoscenza della reale destinazione delle risorse che sono state stanziate.

GIUSEPPE RAUTI. Desidero rilevare che, proprio nel momento in cui stiamo studiando la riforma della legge n. 38, provvedimenti di questo genere sottraggono parte delle competenze ad una normativa più organica. Il discorso vale anche per l'altro provvedimento iscritto oggi all'ordine del giorno, cioè la partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della International finance corporation, organismo affiliato alla Banca mondiale, che a sua volta è un'affiliazione che opera nell'ambito del Fondo africano di sviluppo.

Si pone perciò il problema di una sintesi di tutta la situazione, non solo per conoscere finalmente i risultati raggiunti - cosa indispensabile per andare avanti con la coscienza più tranquilla - ma anche per meglio gestire tutti questi fondi; diversamente tutti questi successivi rifinanziamenti non faranno altro che assecondare la logica dei singoli organismi ed ogni organismo, una volta creato, tende non solo a crescere, ma quanto meno a perpetuarsi all'infinito.

Mi associo pertanto alla richiesta al Governo dell'onorevole Sanlorenzo di una relazione riassuntiva, alla vigilia del dibattito sulla riforma della legge n. 38, a proposito della partecipazione italiana a tutti questi organismi internazionali ed i relativi risultati raggiunti.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Desidero riprendere un punto della relazione che mi pare tutt'altro che secondario: i « ritorni » a favore del nostro paese, derivanti dalla partecipazione dell'Italia al FAD, sono risultati superiori rispetto agli impegni di spesa assunti.

MARIO FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ho preso atto della richiesta degli onorevoli Sanlorenzo e Rauti di una relazione complessiva sulla partecipazione italiana alla politica di aiuti verso i paesi in via di sviluppo e mi impegno, a nome del Governo, a metterla al più presto a disposizione dei membri di questa Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla quarta ricostituzione delle ri-

sorse del Fondo africano di sviluppo, del quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 24 dicembre 1974, n. 880, che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo istitutivo del Fondo stesso.

2. Il contributo di cui al precedente comma è fissato nella misura di lire 108.750.000 unità di conto del Fondo, pari a lire 173.279.000.000, per il triennio 1985-1987.

(*È approvato*).

ART. 2.

La somma di cui al precedente articolo è versata su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del Tesoro e denominato « Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali », dal quale sono effettuati i prelevamenti per provvedere all'erogazione del contributo autorizzato dalla presente legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 57.759.667.000 per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto – ai fini del bilancio triennale 1985-1987 – al capitolo numero 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Partecipazione a fondi e banche nazionali e internazionali ».

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, onorevole Portatadino, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma dell'articolo 3 con il seguente:

« 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 57.759.667.000 per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede, per l'anno 1985, a carico dello stanziamento del capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente la voce " Partecipazione a fondi e banche nazionali e internazionali " e, per gli anni 1986 e 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, al medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando quota parte delle proiezioni risultanti alla medesima voce ».

MARIO FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. A nome del Governo, mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo » (2992):

Presenti	24
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Armato, Bianco, Biasini, Bubbico, Canullo, Cattanei, Crippa, Crucianelli, Ferrari Marte, Gabbuggiani, Giadresco, Lattanzio, Petruccioli, Portatadino, Pujia, Rauti, Rognoni, Rubbi, Sandirocco, Sanlorenzo, Silvestri, Spini, Trebbi.

Si è astenuto:

La Malfa.

Seguito della discussione del disegno di legge: Partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della International finance corporation (IFC) (3052).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Partecipazione dell'Italia allo aumento del capitale della International finance corporation (IFC) ».

VALDO SPINI, *Relatore*. Desidero osservare preliminarmente che, poiché l'Italia ha già aderito all'aumento del capitale dell'IFC, l'approvazione del provvedimento al nostro esame costituisce un adempimento urgente.

Ricordo che precedentemente l'onorevole Crucianelli, a nome del gruppo comunista, aveva richiesto al Ministero del tesoro una relazione riguardante non solo questo particolare aumento di capitale, ma più in generale la natura e le finalità perseguite dall'IFC. Ritengo pertanto che sarebbe opportuno impegnare il sottosegretario per il tesoro a fornire tempestivamente le informazioni richieste dal gruppo comunista.

PRESIDENTE. In relazione al disegno di legge n. 2992, è stata avanzata dai gruppi comunista e del Movimento sociale italiano-destra nazionale la richiesta di ricevere un'informativa su alcune partecipazioni italiane al finanziamento di istituti multinazionali; a tal proposito, il Governo, tramite il sottosegretario di Stato Fioret, si è impegnato a rispondere con una relazione scritta.

Mi domando se la richiesta relativa a questo progetto di legge non possa essere inserita in quella già proposta con riferimento al disegno di legge precedentemente esaminato.

Ciò non impedisce di procedere allo esame e all'approvazione del provvedimento, anche in considerazione del fatto che l'Italia ha già aderito all'aumento di capitale dell'IFC.

GIUSEPPE RAUTI. Pur concordando sulla proposta formulata dal presidente, vorrei sottolineare la necessità di un chiarimento in ordine all'attività di questa filiale della Banca mondiale, cui sono attribuiti compiti particolari ed anomali rispetto al generale concetto della cooperazione allo sviluppo; tale fondo si propone infatti « di mobilitare attraverso lo investimento diretto il capitale privato ».

A tale attività abbiamo destinato dal 1956 ad oggi, quindi durante un lunghissimo arco di tempo, una serie di fondi, se pure di modesta entità, volti a sostenere alcuni settori privati, direi – data la entità delle somme – talune industrie di carattere privato. Viene spontaneo domandarsi quali risultati sono stati ottenuti; in assenza delle necessarie informazioni, possono sorgere – e motivatamente – delle perplessità.

LEO CANULLO. Il gruppo comunista aveva a suo tempo chiesto tutte le informazioni necessarie per comprendere quali sono i meccanismi attraverso cui vengono impiegati i contributi offerti dal nostro paese.

D'altra parte, nella situazione esistente non possiamo interrompere una partecipazione già definita e concordata, per cui non riteniamo opportuno rinviare la approvazione di questo provvedimento.

Resta naturalmente inteso che dovremo addentrarci in una discussione di merito complessiva relativa alla partecipazione italiana ai fondi internazionali.

PRESIDENTE. Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che il primo comma dell'articolo 2 sia sostituito con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 50 miliardi da versare in rate uguali di lire 10 miliardi in ciascuno degli anni dal 1985 al 1989, si provvede per il 1985 mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo; e per gli anni 1986, 1987 e 1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " Partecipazione a fondi e banche nazionali e internazionali " ».

L'onorevole Spini ha facoltà di svolgere la relazione.

VALDO SPINI, *Relatore*. Vorrei anzitutto far rilevare come l'Italia stia dando un contributo di particolare rilievo all'attività della Banca mondiale.

Sappiamo che vi è stata una certa polemica a livello internazionale, un atteggiamento a volte critico da parte degli stessi Stati Uniti d'America. Tuttavia, l'Italia ha dato all'attività della Banca mondiale - specialmente nel continente africano - contributi che sono stati oggetto di un riconoscimento pubblico da parte delle autorità della stessa Banca mondiale; è questo uno dei primi organismi che furono creati, quando si trattò di iniziare nel 1956 un tentativo di potenziare lo aiuto economico ai paesi del terzo mondo. Credo che l'impegno dell'Italia in tale ambito sia un fatto politicamente importante, al quale il Parlamento deve dare il suo sostegno.

Ci occupiamo oggi della partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale di una emanazione, di una finanziaria della Banca mondiale, l'International finance corporation, che intende stimolare le iniziative private di carattere produttivo degli Stati membri con prestiti, sottoscrizioni di azioni, stimoli, creazioni, ammodernamenti o espansioni di imprese private di carattere produttivo.

S'intende limitare gli interventi a società che diano effettive garanzie di poter usufruire realmente dell'aiuto fornito, evitando, quindi, iniziative che comportino dispersioni di fondi e di unità produttive.

Vorrei rilevare che l'Italia è entrata a far parte dell'IFC con legge 23 dicembre 1956, n. 1597, ed ha partecipato anche a successivi aumenti di capitale, come quello del 1978, cui essa ha aderito con legge 29 settembre 1980.

Nel corso del 1984 l'IFC ha messo a punto un programma quinquennale per gli anni 1985-1989 che, tuttavia, ha avuto bisogno di un nuovo aumento di capitale rinegoziato tra i paesi membri della Banca mondiale. A questo fine, è stata votata una risoluzione, cui il nostro governatore - così si chiama il rappresentante italiano presso la Banca mondiale - ha dato la sua adesione, ciò che implicherà il pagamento di cinque rate annue.

Per tale motivo, mi permettevo di raccomandare che si procedesse nell'*iter* di questo provvedimento, dal momento che il programma dovrebbe riguardare il periodo 1985-1989, mentre ci troviamo già nel corso del 1986; siamo, dunque, di fronte ad un adempimento dovuto, legato ad un impegno già assunto.

Pur ritenendo che si debba acquisire una conoscenza più ampia e approfondita dell'attività dell'IFC, mi domando se non sia giusto che questo venga fatto nel momento in cui procederemo all'esame di un rapporto scritto, che il Ministero del

tesoro si è impegnato a farci pervenire. Non vorrei sostituirmi al Governo, fornendo notizie che avrebbero certamente un carattere di minore globalità rispetto a quelle che lo stesso vorrà fornire.

Potrei forse suggerire una possibilità. Come relatore, ho preso personalmente contatto con il governatore italiano presso la Banca mondiale, anche per relazionare sul fatto che all'interno della Commissione esteri è stato sollevato il problema relativo ad una maggiore informazione. Come è noto, il rappresentante italiano soggiorna anche in Italia ed ha manifestato la disponibilità ad essere ascoltato presso questa Commissione, qualora gli venga rivolto quest'invito. Credo, tra l'altro, che sia in Italia proprio nei mesi di giugno e luglio, per cui potremmo svolgere una sola audizione, nel corso della quale chiedergli ogni informazione sulla Banca mondiale e sulle sue emanazioni.

Nel frattempo, siamo anche costretti a modificare il disegno di legge sulla base del parere trasmesso dalla Commissione bilancio; in tal senso, preannuncio la presentazione di un emendamento al primo comma dell'articolo 2 tendente a recepire la condizione apposta nel suddetto parere.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BERNARDO SANLORENZO. Desidero rilevare che quando il ministro Goria venne in Commissione non rispose ampiamente alle questioni poste dall'onorevole Crucianelli sulla effettiva finalizzazione di fondi di questo tipo.

Condivido l'iniziativa dell'onorevole Spini di promuovere un'audizione concernente il contributo dell'Italia alla Banca mondiale.

Desidererei comunque che il Governo ci fornisse una relazione dettagliata, magari redatta di concerto fra i Ministeri del tesoro e degli esteri, che illustri in particolare in che modo vengono spese le risorse stanziate e non si limiti soltanto ad indicarne le percentuali. Se i membri di questa Commissione potessero entrarne in possesso prima dell'audizione alla quale ha fatto riferimento il relatore, ciò potrebbe senz'altro essere di grande utilità ai fini dell'audizione stessa.

GIUSEPPE RAUTI. Mi associo a tale richiesta.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VALDO SPINI, *Relatore*. Concordo sulle richieste avanzate dai colleghi precedentemente intervenuti.

MARIO FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Giudico molto opportuna la proposta avanzata dal relatore di ascoltare in un'audizione il governatore della Banca mondiale. Prendo altresì atto della richiesta degli onorevoli Sanlorenzo e Rauti e provvederò a farla conoscere al Ministro del tesoro affinché fornisca la relazione al Parlamento prima dello svolgimento della citata audizione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò immediatamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della *International finance corporation* (IFC) della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 23 dicembre 1956, n. 1597, che ha dato piena ed intera esecuzione allo statuto dell'IFC.

Ai fini previsti dal precedente comma è stabilito un contributo di dollari USA 22.828.000 per il periodo 1985-1989.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 50 miliardi da versare in rate uguali di lire 10 miliardi in ciascuno degli anni dal 1985 al 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Partecipazione a fondi e banche nazionali e internazionali ».

Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in rapporto a sfavorevoli variazioni di cambio si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, conformemente alle indicazioni espresse dalla Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo del primo comma:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 50 miliardi da versare in rate uguali di lire 10 miliardi in ciascuno degli anni dal 1985 al 1989, si provvede per il 1985 mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo; e per gli anni 1986, 1987 e 1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " Partecipazione a fondi e banche nazionali e internazionali " ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della International finance corporation (IFC) (3052):

Presenti	24
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Armato, Bianco, Biasini, Bubbico, Canullo, Cattanei, Crippa, Crucianelli, Ferrari Marte, Gabbuggiani, Giadresco, Lattanzio, Petruccioli, Portatadino, Pujia, Rauti, Rognoni, Rubbi, Sandirocco, Sanlorenzo, Silvestri, Spini, Trebbi.

Si è astenuto:

La Malfa.

Comunico che a causa di concomitanti votazioni in aula siamo costretti a sospendere la seduta, che sarà ripresa alle 15,45, nella fondata ipotesi che pervenga il parere della I Commissione affari costituzionali sul disegno di legge n. 3669.

La seduta, sospesa alle 10,15, è ripresa alle 15,45.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 8 maggio 1985, n. 205, ed alle relative norme regolamentari di esecuzione, in materia di prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana (3669).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 8 maggio 1985, n. 205, ed alle relative norme regolamentari di esecuzione, in materia di prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

L'onorevole Pujia ha facoltà di svolgere la relazione.

CARMELO PUJIA, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, con la legge 8 maggio 1985, n. 205, il Parlamento ha realizzato un'antica aspirazione dei nostri connazionali all'estero: quella di essere compartecipi della politica finalizzata al loro sostegno, al riconoscimento dei loro diritti, alla loro promozione umana e civile.

Siamo tutti consapevoli che tale legge, per alcuni aspetti, può anche apparire riduttiva di quelli che, nelle attese degli emigrati, avrebbero dovuto essere il suo ruolo ed i suoi compiti.

Nell'*iter* elaborativo, tuttavia, non si poteva non tener conto del fatto che i compiti dei comitati dell'emigrazione non possono sottrarsi alle norme che regolamentano i rapporti internazionali e delle riserve di alcuni Stati circa la loro istituzione.

La constatata impossibilità, dunque, di ottenere l'istituzione dei comitati della emigrazione in tutti i paesi che registrano una notevole presenza di italiani, la primaria esigenza di assicurare la più ampia partecipazione democratica dei migranti all'insediamento, la constatata necessità di effettuare lo snellimento delle procedure elettorali – procedure che si sono rivelate scarsamente valide per il raggiungimento dell'obiettivo di rendere l'emigrante « soggetto attivo » e non « oggetto passivo » delle decisioni e delle iniziative che lo riguardano – hanno indotto le forze politiche ad effettuare un'ulteriore riflessione sulla legge n. 205 e, quindi, ad un rinvio della prima elezione dei comitati dal marzo-aprile 1986 all'ottobre-novembre di questo stesso anno.

Attraverso un apposito incontro col Governo, e per iniziativa di questa Commissione, si sono, quindi, concordate in linea di massima le modifiche da apportare al testo della legge dell'8 maggio 1985.

Dette modifiche riguardano: l'allargamento dell'istituzione dei comitati anche nei paesi ove manchino uffici consolari di prima categoria; la modifica delle norme relative all'elettorato attivo, riconoscendo il diritto di voto a quanti risiedano all'estero da oltre dieci mesi ed a quanti altri svolgano lavoro dipendente od autonomo e risiedono all'estero alla data delle elezioni, sempre che vi abbiano risieduto per sei mesi nell'anno precedente, facilitando, inoltre e soprattutto, le procedure di iscrizione nelle liste elettorali; l'elettorato passivo che viene uguagliato per requisiti all'elettorato attivo; l'aumento di un terzo dei componenti i comitati di origine italiana; la notevole esemplificazione della espressione del voto e la stessa scheda elettorale; la modifica dei termini per la concessione dei contributi ai comitati e ad altri enti.

Con il provvedimento al nostro esame la legge n. 205, adeguatamente mo-

dificata, può meglio corrispondere alle esigenze, per altro manifestate dalle nostre stesse comunità, per cui chiedo la approvazione dello stesso da parte della Commissione riunita in sede legislativa.

Preannuncio solo ai colleghi la presentazione di un emendamento di natura tecnico-formale all'articolo 4, con il quale non si intende in alcun modo apportare modifiche sostanziali al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Signor presidente, il mio gruppo ha cercato di dare un contributo sostanziale alla formulazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame, in modo da attuare in termini concreti e possibili una aspirazione e una richiesta espresse da anni in ordine alla partecipazione dei nostri connazionali alla costituzione dei comitati dell'emigrazione italiana. Si tratta, infatti, di organismi che, pur svolgendo una funzione consultiva, rivestono notevole importanza per la vita delle nostre collettività.

In questo senso sono state accolte le osservazioni esposte da diversi gruppi; mi riferisco alla questione dei consolati di prima categoria: l'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame stabilisce che la legge 8 maggio 1985, n. 205, si applica nei paesi in cui risiedano almeno 3 mila cittadini italiani, anche in assenza di tali uffici consolari, in modo da consentire ugualmente l'elezione dei comitati dell'emigrazione.

Per quanto riguarda il disegno di legge nel suo complesso, mi permetto di far osservare una situazione difficilmente accettabile dal punto di vista costituzionale. Mi riferisco in particolare all'articolo 5, che al secondo comma stabilisce la non eleggibilità dei dipendenti dello Stato che prestano servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari nel paese in cui si svolgono le elezioni.

Come è possibile privare per legge dell'elettorato passivo una categoria di cittadini ? Sono del parere che una norma di questo genere non sia proponibile e preannuncio pertanto la presentazione di un emendamento soppressivo del secondo comma di tale articolo 5.

Desidero inoltre fare un'altra osservazione. All'articolo 6 si dice che, « oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 6 della legge 8 maggio 1985, n. 205, possono far parte del comitato dell'emigrazione italiana, per cooptazione, previo assenso delle autorità locali, cittadini del paese di residenza di origine italiana in misura non eccedente due terzi dei componenti eletti nel comitato »: sono del parere che con tale norma si determinino proporzioni di carattere maggioritario, in quanto si avrebbero complessivamente dieci membri cooptati e quindici nominati fra le diverse liste.

Tale norma non mi pare né giusta né legittima e preannuncio pertanto un emendamento che limiti ad un terzo i membri cooptabili.

GIOVANNI GIADRESCO. Desidero porre alcune questioni in considerazione del fatto che l'applicazione della legge n. 205 ha incontrato talune difficoltà, a causa delle obiezioni avanzate in alcuni Stati.

Sono del parere che sia il caso di sollecitare dall'esecutivo, attraverso contatti diretti con i paesi interessati, un'iniziativa politico-diplomatica affinché, da adesso fino al giorno delle votazioni, si cerchi di superare le difficoltà frapposte in nome di una non giustificata sovranità nazionale.

Con questo provvedimento non si ha l'intenzione di compiere alcuna interferenza nella sovranità di altri Stati, come testimonia l'articolo 6 del disegno di legge, che a mio parere va mantenuto e non emendato nel senso proposto dal collega Tremaglia.

Credo che le obiezioni sollevate derivino da cattiva informazione e da non diretta conoscenza del significato intrin-

seco di questo provvedimento: pertanto è necessario che il Ministero degli affari esteri si attivi ancora di più di quanto ha lodevolmente fatto fino ad oggi affinché pervenga un'adeguata informativa a proposito di tale provvedimento nei paesi di grande emigrazione italiana. Infatti, se non si votasse a San Marino sarebbe un male relativamente poco rilevante; se non si potesse invece votare nella Repubblica federale tedesca o in Canada o in Australia, il valore di questo provvedimento risulterebbe sminuito rispetto a quanto ci prefiggiamo.

Sollecito l'iniziativa cui ho fatto precedentemente cenno perché vi è veramente il rischio di una scarsissima partecipazione alle votazioni per l'elezione dei comitati consolari, date le condizioni di estrema difficoltà in cui si sono venuti a trovare i nostri connazionali all'estero.

Non vi è che il Governo italiano in grado di difendere i diritti dei suoi cittadini residenti all'estero; pertanto desidero che, una volta approvato questo provvedimento, il comitato per l'emigrazione o la Commissione stessa ne verifichino l'effettiva attuazione.

Entrando nel merito del provvedimento mi dichiaro favorevole all'emendamento preannunciato dal relatore; sarei inoltre del parere di sostenere l'emendamento annunciato dal collega Tremaglia a proposito del secondo comma dell'articolo 5, a meno che esso non comporti il riesame da parte della Commissione affari costituzionali.

È indispensabile evitare che si creino situazioni di disparità tra i funzionari pubblici; evitare cioè che i funzionari dello Stato che lavorano all'estero, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, possano essere eletti legittimamente, mentre quelli dipendenti dal Ministero degli affari esteri non possano essere eletti. Rinuncio, però, a questa obiezione, se essa dovesse comportare un riesame da parte della Commissione affari costituzionali.

Per quanto riguarda la modifica proposta dall'onorevole Tremaglia all'articolo 6, ritengo che essa, nonostante sia meritevole di attenzione, non sia sostenibile, in quanto l'aumento a due terzi dei membri cooptati, risponde alle pressanti richieste di oriundi italiani - in particolare del Canada e di paesi in cui la comunità italiana è da anni integrata - che avevano l'impressione di essere considerati cittadini di serie « B ». Tornando alla soluzione iniziale - che forse era anche lodevole - creeremmo notevoli scontenti.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la questione sollevata circa il secondo comma dell'articolo 5, dovremmo chiedere il parere della I Commissione affari costituzionali per un eventuale emendamento che investa l'elettorato attivo e passivo.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Mi permetto di far osservare che noi veniamo ad aggiungere un qualcosa al testo al nostro esame; l'intendimento è solo quello di togliere un comma, e non mi sembra che per questo sia necessario il parere della I Commissione. Tale Commissione si è già pronunciata sulla globalità del testo, al quale noi toglieremmo una parte.

Insisto nella proposta di soppressione del secondo comma dell'articolo 5.

PRESIDENTE. L'articolo 94, secondo comma, del regolamento della Camera così recita: « Gli emendamenti ... concernenti la materia del pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere ... alla Commissione affari costituzionali ».

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Ma in questo caso noi non aggiungiamo un problema, lo togliamo.

PRESIDENTE. Credo che l'articolo 94 del regolamento debba essere interpretato nel senso che un emendamento, quale quello preannunciato dall'onorevole Tremaglia, non può essere posto in votazione senza il parere della Commissione affari costituzionali, proprio perché la materia che ha ad oggetto concerne il pubblico impiego.

Circa l'altra questione, ovverosia quella posta dall'articolo 6, ritengo che l'obiezione mossa dall'onorevole Tremaglia abbia un suo fondamento, ma qualora egli dovesse formalizzare il preannunciato emendamento, non vi sarebbe, per esso, l'obbligo di richiedere il parere né alla V Commissione bilancio né alla I Commissione affari costituzionali.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CARMELO PUJIA, *Relatore*. Desidero intervenire per svolgere talune precisazioni prima che l'onorevole Tremaglia formalizzi la presentazione dei preannunciati emendamenti.

Ricordo, anzitutto, che, per quanto riguarda i dipendenti degli uffici consolari, la norma prevista è in analogia a quanto avviene per il rinnovo dei consigli provinciali e comunali, nel senso che anche nell'istituto del comitato per l'immigrazione può esservi identificazione della figura del controllore con quella del controllato. A mio giudizio, quindi, questa parte della norma non può essere modificata se non al secondo comma dell'articolo 5 che prevede la non eleggibilità anche alle rappresentanze diplomatiche, ovverosia a coloro che lavorano nelle ambasciate e che nulla hanno a che fare con la materia amministrata dai comitati regionali. Qualora, quindi, si volesse insistere nella soppressione dell'intero secondo comma dell'articolo 5, cioè nell'esclusione dalla eleggibilità anche dei dipendenti degli uffici consolari nel paese in cui si svolgono le elezioni, ad esso mi dichiarerei contrario perché ciò comporterebbe un rinvio alla Commissione affari costituzionali.

Per quanto invece riguarda il preannunciato emendamento all'articolo 6, pur condividendo la scelta contenuta in questo articolo, non mi opporrei all'ipotesi di ridurre da due terzi ad un terzo i membri cooptabili, ovverosia i cittadini del paese di residenza di origine italiana chiamati a far parte del comitato dell'emigrazione.

MARIO FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sono ben note le vicende che, a seguito dell'attuazione della legge 8 maggio 1985, n. 205, hanno reso necessarie ed opportune alcune modifiche del provvedimento e delle sue norme regolamentari di esecuzione.

Questa esigenza è emersa con chiarezza nella riunione tenuta il 22 gennaio 1986 da questa stessa Commissione. Nel corso di essa il ministro degli esteri, onorevole Andreotti, ha presentato una relazione sullo stato di applicazione della legge.

Il disegno di legge che il Governo ha predisposto, e che è stato preceduto da incontri a livello politico ai quali hanno partecipato autorevoli membri di questa Commissione, recepisce valutazioni che il CIEM aveva espresso nella riunione del 5 marzo scorso ed è volto a favorire la più ampia partecipazione ed affluenza alle urne da parte delle nostre collettività emigrate.

Sia per un'esigenza manifestata da tutte le forze dell'emigrazione, sia per disporre di un maggiore lasso di tempo da utilizzare per sensibilizzare le autorità dei paesi di accoglimento, che si sono dimostrate diffidenti nei confronti di nuovi organismi, è sembrato opportuno decidere il rinvio delle elezioni al prossimo autunno.

A tal proposito, vorrei assicurare i colleghi che è intenzione del Governo elaborare una relazione sull'attività svolta per fare opera di convincimento presso gli Stati ancora dubbiosi e presentare un quadro della situazione esistente, con particolare riferimento al grado di accoglimento dei nuovi organismi presso le nazioni ospitanti i nostri connazionali.

È stata, inoltre, prevista l'istituzione di comitati anche presso paesi sprovvisti di uffici consolari di prima categoria, e si è cercato di semplificare al massimo non solo le norme riguardanti l'elettorato attivo, ma soprattutto le procedure per esercitare il diritto di voto.

Altro dato innovatore è l'ampliamento della partecipazione dei nuovi organismi da parte di collettività di origine italiana, che, soprattutto nei paesi transo-

ceanici, hanno elevato proteste per la loro insufficiente rappresentatività.

È questo il motivo che ha ispirato l'attuale formulazione dell'articolo 6.

Per quanto riguarda gli emendamenti preannunciati, il Governo fa presente che le incompatibilità previste all'articolo 5 per i dipendenti dello Stato, sono analoghe a quelle richiamate dal relatore.

In merito all'osservazione formulata dall'onorevole Pujia, vorrei ricordare che all'articolo 2 si prevede la costituzione dei comitati dell'emigrazione non solo nei paesi in cui esistono uffici consolari, ma anche in quelli dove vi sono le sole rappresentanze diplomatiche e le ambasciate. È questo il motivo per cui all'articolo 5 si fa riferimento sia alle rappresentanze diplomatiche, sia agli uffici consolari.

CARMELO PUJIA, *Relatore*. Allora, quell'indicazione riguarda soltanto determinati territori in cui non esistono uffici consolari.

MARIO FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ritengo, comunque, che questo provvedimento fornisca una risposta equilibrata alle esigenze manifestate dalle forze politiche e dell'emigrazione in ordine all'istituzione di nuovi organismi partecipativi ed il Governo confida che venga approvato nel testo sottoposto alla vostra approvazione.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Avrei voluto che il Governo esprimesse una valutazione sull'osservazione da me formulata in ordine alla necessaria soppressione del secondo comma dell'articolo 5; avrei desiderato che mi si dicesse se il mio ragionamento è o meno fondato e giusto. Al contrario, si prospettano questioni legate ai tempi che non posso assolutamente accettare, dal momento che si tratta di vedere se esiste un problema di incostituzionalità legato all'eliminazione dell'elettorato passivo nei confronti di alcuni cittadini italiani. Attenzione! Stiamo rischiando non poco, poiché, se qualcuno solleva una eccezione di costituzionalità, noi, che abbiamo voluto guadagnar tempo e per questo non abbiamo guardato alla sostanza del provvedimento, rischiamo di vederlo naufragare.

Non intendo imporre una mia opinione per il semplice fatto di averla formulata, ma sollecitare i colleghi a stabilire se è accoglibile un'eccezione di carattere costituzionale, poiché, in caso affermativo, occorrerebbe decidere nel senso di eliminare quella parte contenente elementi di illegittimità.

Il relatore prospettava la pericolosa possibilità di dover attendere un anno per ricevere il parere che, secondo il presidente, dovrebbe essere richiesto alla Commissione affari costituzionali. Non mi sembra che si debba temere quest'eventualità: nel corso di una seduta la I Commissione può restituire il parere richiesto, quando esiste una precisa volontà in tal senso.

Se il Governo considerasse infondata la mia obiezione, sarei disposto a compiere un'ulteriore riflessione; quando, invece, tutti sembrano considerare le mie osservazioni degne di attenzione, non posso accettare considerazioni relative alla necessità di non impiegare ulteriore tempo.

PRESIDENTE. Il relatore ha motivato l'ineleggibilità dei dipendenti dello Stato che prestano servizio presso gli uffici consolari sulla base di un'analogia con la normativa riguardante le elezioni comunali e provinciali. Proprio questa osservazione mi fa ritenere che, qualora sia presentato l'emendamento preannunciato dall'onorevole Tremaglia, esso debba essere inviato alla Commissione affari costituzionali, dal momento che l'esclusione dalla normativa è motivata dall'applicazione di un principio di analogia.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. In questa materia non può essere applicato il principio dell'analogia, poiché la legge deve prevedere espressamente ogni privazione di un diritto di carattere costituzionale. Si può, se mai, prevedere un'incompatibilità, ma non si può togliere con legge ordinaria il diritto costituzionale all'elettorato passivo.

Per quanto concerne il problema procedurale, mi rimetto alla decisione del presidente, cui spetta assumere decisioni in tale ambito. Sono, tuttavia, dell'avviso che l'ulteriore parere della Commissione affari costituzionali non si renda necessario, dal momento che non sottoponiamo al suo giudizio nulla di nuovo, eliminando, se mai, un elemento di giudizio.

Se, comunque, viene considerato indispensabile, chiedo al presidente di sottoporre immediatamente l'emendamento con cui prevedo la soppressione del secondo comma dell'articolo 5 all'esame della I Commissione.

Per quanto riguarda l'osservazione da me formulata sull'articolo 6, pur comprendendo il pensiero espresso in questa sede, vi prego di considerare che la previsione contenuta nel testo stravolge, attraverso il meccanismo della cooptazione, il principio della rappresentatività democratica.

PRESIDENTE. Su questo punto, il relatore si è rimesso alla Commissione.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. È questione di misura: la soluzione più giusta mi pare quella di limitare ad un terzo i membri cooptabili.

PRESIDENTE. Onorevole Tremaglia, lei ha posto una questione di legittimità costituzionale, mentre io ho detto che occorre richiedere il parere della I Commissione affari costituzionali, in quanto l'emendamento da lei proposto attiene alla materia del pubblico impiego. Ricordo comunque che il secondo comma dell'articolo 94 del regolamento stabilisce che gli emendamenti che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale, nonché quelli concernenti la materia del pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere alla Commissione affari costituzionali.

MARTE FERRARI. Non condivido lo emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 5 proposto dal collega Tremaglia, in quanto sono convinto che non possano essere elette nei comitati dell'emigrazione persone che svolgono all'estero una funzione per conto dello Stato di appartenenza, che non sono perciò da considerare come emigrati.

Per quanto riguarda invece l'altro emendamento del collega Tremaglia all'articolo 6, mi dichiaro favorevole, poiché la proporzione dei due terzi non mi pare idonea a salvaguardare il carattere di maggiore elettività del comitato dell'emigrazione italiana.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché ai primi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Le prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana verranno indette, per una data compresa fra il 15 ottobre ed il 30 novembre 1986, dal capo dell'ufficio consolare con decreto da emanarsi sessanta giorni prima della data fissata per il loro svolgimento.

2. Per le prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana si applicano le disposizioni della legge 8 maggio 1985, n. 205, e delle sue norme regolamentari di esecuzione, disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 ottobre 1985, come modificate dai successivi articoli della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 2.

1. La legge 8 maggio 1985, n. 205, si applica nei paesi in cui risiedano almeno tremila cittadini italiani, anche in assenza di uffici consolari di prima categoria.

2. In tali paesi le funzioni assegnate ai predetti uffici dalla legge 8 maggio 1985, n. 205, e dalle sue norme regolamentari

di esecuzione, vengono svolte dalla cancelleria consolare esistente presso la competente missione diplomatica e sono esercitate da un funzionario della cancelleria stessa, all'uopo delegato dal capo missione.

3. Ai fini di cui al comma 1, il capo di ciascuna missione diplomatica presso gli Stati nei quali non esistano uffici consolari di prima categoria comunica al Ministero degli affari esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la consistenza della collettività italiana residente nel rispettivo paese di accreditamento alla data del 31 dicembre 1985.

(*È approvato*).

ART. 3.

1. Hanno diritto al voto i cittadini italiani residenti all'estero da oltre dieci mesi che siano elettori ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

2. Hanno, altresì, diritto al voto i cittadini italiani che svolgano attività di lavoro dipendente od autonomo, che risiedano all'estero alla data di svolgimento delle elezioni e vi abbiano risieduto nell'anno precedente per almeno sei mesi, sempre che siano elettori ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

3. I requisiti di cui ai commi precedenti debbono essere comprovati dagli interessati o a mezzo di documentazione idonea, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva resa a norma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Negli elenchi degli elettori sono iscritti i nominativi dei cittadini italiani che prima del trentesimo giorno precedente la data delle elezioni si presentino agli uffici o cancellerie consolari, dimostrando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

2. Negli stessi elenchi sono iscritti in via provvisoria:

a) i cittadini risultanti da schedari o registri esistenti presso ciascun ufficio o cancelleria consolare e, nelle sedi site sul territorio di paesi della CEE, dagli elenchi istituiti per le elezioni al Parlamento europeo;

b) i cittadini che abbiano fatto pervenire all'ufficio o cancelleria consolare competente, anche per posta, domanda di iscrizione prima del trentesimo giorno precedente alla data delle elezioni.

3. I cittadini contemplati alle lettere *a*) e *b*) del comma 2 sono ammessi all'esercizio del diritto di voto qualora dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, mediante documentazione idonea o presentazione della dichiarazione sostitutiva, ricevuta, presso l'ufficio o la cancelleria consolare, o nei locali del seggio il giorno della votazione, dal presidente del seggio o da un impiegato di detti uffici all'uopo delegato.

4. Sono inoltre ammessi all'esercizio del diritto di voto, in un seggio della circoscrizione dell'ufficio o cancelleria consolare, i cittadini non iscritti negli elenchi degli elettori ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, purché dimostrino, con le modalità indicate nel comma 3, il possesso dei requisiti previsti all'articolo 3. Di tali cittadini il presidente del seggio prende nota ai fini della loro successiva iscrizione negli elenchi degli elettori a cura degli uffici o cancellerie consolari.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. I cittadini contemplati alle lettere *a*) e *b*) del comma 2 sono ammessi all'esercizio del diritto di voto qualora dimostrino di essere in possesso dei requi-

siti previsti dall'articolo 3, mediante presentazione, presso l'ufficio o la cancelleria consolare, di documentazione idonea o della dichiarazione sostitutiva.

4. Con le stesse modalità di cui al precedente comma 3, il possesso dei requisiti può essere dimostrato, nei locali del seggio il giorno della votazione, al presidente del seggio, eventualmente assistito da un impiegato dell'ufficio o della cancelleria consolare all'uopo delegato ».

4. 1.

Sostituire col numero 5 il numero del successivo comma 4, e, all'ottava riga, sostituire le parole: « comma 3 » *con quelle*: « comma 4 ».

4. 2.

MARIO FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* A nome del Governo, mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 4. 1 del relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 2 del relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. Sono eleggibili i cittadini italiani candidati in una delle liste presentate, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato attivo.

2. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato che prestano servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari nel paese in cui si svolgono le elezioni.

L'onorevole Tremaglia ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma dell'articolo 5.

5. 1.

MARIO FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* A nome del Governo, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 5. 1 dell'onorevole Tremaglia, non accettato dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 5.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 6 della legge 8 maggio 1985, n. 205, possono far parte del comitato dell'emigrazione italiana, per cooptazione, previo assenso delle autorità locali, cittadini del paese di residenza di origine italiana in misura non eccedente due terzi dei componenti eletti del comitato.

L'onorevole Tremaglia ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « due terzi » *con le parole*: « un terzo ».

6. 1.

L'onorevole Marte Ferrari ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 6.

6. 2.

GIOVANNI GIADRESCO. Non desidero negare la validità delle argomentazioni sostenute dall'onorevole Tremaglia, ma sol-

tanto rilevare che vi è una forte spinta da parte dei nostri connazionali all'estero a chiedere un riconoscimento superiore a quello che è stato loro dato con la precedente legge, come hanno potuto vedere tutti coloro che si sono recati ultimamente presso le nostre comunità residenti all'estero.

Pertanto, per ragioni di opportunità, il gruppo comunista si dichiara favorevole all'approvazione dell'articolo 6 nella formulazione originaria, mentre respinge ogni proposta di emendamento.

MARIO FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. A nome del Governo, mi dichiaro contrario a qualsiasi modifica al testo dell'articolo 6 ed invito perciò a votare a favore del suo mantenimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento soppressivo dell'articolo 6 presentato dall'onorevole Marte Ferrari.

(*È approvato*).

L'articolo 6 è pertanto soppresso. È altresì precluso l'emendamento dell'onorevole Tremaglia 6. 1.

Poiché agli articoli successivi e all'allegato *A* alla presente legge non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

1. Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore scrivendo, nelle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima, o anche soltanto i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i predetti candidati.

2. L'allegato *A* al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 ottobre 1985, è sostituito dall'allegato *A* alla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 8.

1. Nell'esercizio finanziario 1987, i contributi di cui all'articolo 4 della legge 8 maggio 1985, n. 205, vengono erogati a favore dei comitati dell'emigrazione italiana anche prescindendo dai termini stabiliti in detto articolo, al fine di consentire ai comitati stessi di esprimere i pareri sulle richieste presentate nel corso dell'anno, per contributi da erogarsi, nell'esercizio finanziario 1988, a favore di sodalizi, associazioni e comitati, ai sensi dell'articolo 3 della predetta legge n. 205 del 1985.

(*È approvato*).

ART. 9.

1. I numeri 5) e 6) del primo comma dell'articolo 9 delle norme regolamentari di esecuzione della legge 8 maggio 1985, n. 205, disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 ottobre 1985, sono sostituiti dai seguenti:

« 5) depenna i candidati che, nel giorno fissato per le votazioni, non abbiano l'età necessaria per l'elettorato passivo;

6) dichiara l'inammissibilità della lista nel caso in cui, in conseguenza degli adempimenti previsti nei precedenti numeri 3), 4), e 5), la stessa si trovi ad essere costituita da un numero di candidati inferiore ad un terzo del numero dei membri del comitato da eleggere ».

2. L'articolo 31 delle norme regolamentari di esecuzione della legge 8 maggio 1985, n. 205, disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 ottobre 1985, è sostituito dal seguente:

« ART. 31. - (*Comitati consolari di assistenza*). - All'atto del loro insediamento i comitati dell'emigrazione italiana assumono i compiti di coordinamento degli enti operanti nella circoscrizione consolare in materia di assistenza, assorbendo quelli attribuiti ai comitati istituiti ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Entro i successivi sei mesi, l'organizzazione dell'assistenza nell'ambito della circoscrizione consolare viene programmata ai sensi dell'articolo 3 della legge ».

(*È approvato*).

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

ALLEGATO *A*.

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI COMITATI DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

A

Parte I | Parte II | Parte III | Parte IV

AVVERTENZA - Ciascun elettore ha diritto di votare per un numero massimo di ..... candidati.

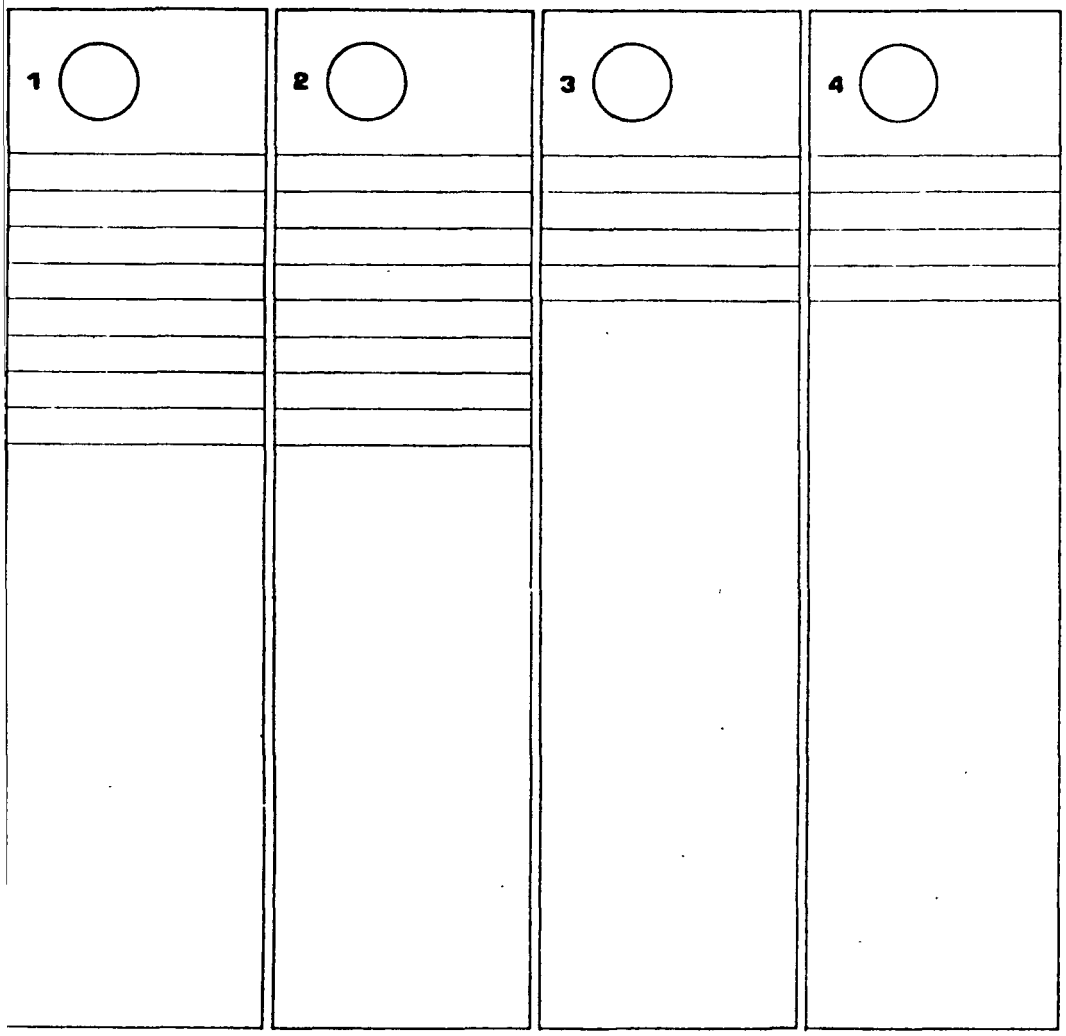

Le liste sono riportate nell'ordine di ammissione, da sinistra verso destra; se le liste sono 5 o 6 viene utilizzata anche la quarta parte della scheda, se sono più di 6, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutte le liste ammesse. La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulle parti successive seguendo il verso di pieghe verticali equidistanti tra di loro. La scheda così piegata deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche alla legge 8 maggio 1985, n. 205, ed alle relative norme regolamentari di esecuzione, in materia di prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana » (3669):

Presenti		24
Votanti		23
Astenuti		1
Maggioranza		12
Voti favorevoli	23	
Voti contrari	0	

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Armato, Bianco, Biasini, Bubbico, Canullo, Cattanei, Crippa, Crucianelli, Ferrari Marte, Gabbuggiani, Giadresco, Lattanzio, Petruccioli, Portatadino, Pujia, Rauti, Rognoni, Rubbi, Sandirocco, Sanlorenzo, Silvestri, Spini, Tremaglia.

Si è astenuto:

La Malfa.

La seduta termina alle 16,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO